

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE**AMBIENTALE DEL PIEMONTE E L'ASL PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO****DI FORNITURA DI RIVELATORI PASSIVI E ATTIVI PER LA MISURA DELLA****CONCENTRAZIONE RADON INDOOR****TRA**

L'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito denominata Arpa

Piemonte), con sede legale in Torino, Via Pio VII° n. 9, codice fiscale e partita IVA

07176380017, rappresentata per la firma della presente convenzione, ai sensi del vigente

Regolamento di organizzazione di cui al Decreto del Direttore Generale n. 75 del

27.04.2010, dal Dirigente Responsabile del Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici, dott.

Giovanni d'Amore, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del

Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici in Via G. Jervis, 30 – 10015 Ivrea (TO);

E

L'Azienda Sanitaria Locale ASL VCO (di seguito denominata ASL VCO), – Codice

Fiscale/Partita IVA 00634880033, rappresentata per la firma della presente convenzione, ai

sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore

generale n. 290 del 12/05/2017, dal Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e

Istituzionali Dott.ssa Giuseppina Primatesta, domiciliata ai fini del presente accordo di

collaborazione presso la sede legale della stessa ASL, Via Mazzini 117 - 28887 Omegna

(VB);

PREMESSO CHE

La Legge Regionale 26 settembre 2016, n. 18, 'Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per

la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)', attribuisce tra l'altro all'Arpa Piemonte le

attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica. In particolare, ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, lett. a), l'Arpa Piemonte ha il compito di svolgere attività di

controllo sull'igiene dell'ambiente ed in materia di protezione dalle radiazioni e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, Arpa Piemonte può fornire prestazioni a favore di pubblici o privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto;

In data 29 luglio 2021, con nota prot. 46805 l'ASL V.C.O. ha manifestato la volontà di avvalersi di Arpa Piemonte per espletamento del servizio di fornitura di rivelatori passivi e attivi per la misura della contrazione di radon ai sensi di quanto disposto (Art. 16 D.Lgs. 101/2020), come da nota registrata agli atti prot. ARPA n. 69407 del 29/07/2021.

Considerato che il Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici di Arpa Piemonte con sede ad Ivrea svolge da diversi anni attività di monitoraggio radon, seguendo il metodo U.RP.MA130: "Misura della concentrazione radon in aria con rivelatori a tracce" – Metodo normato ISO 11665- 4:2020 - accreditato ISO 17025 (Certificato ACCREDIA n. 0203 Sede E Ivrea), possiede quindi adeguate competenze tecniche per lo svolgimento delle attività richieste dall'ASL V.C.O.;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse ed allegato

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate ed accettate dalle Parti.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha come oggetto l'effettuazione di misure indoor RADON 222 tramite la fornitura di rivelatori passivi.

ART. 3 – Modalità di esecuzione

ARPA Piemonte si impegna a fornire all'inizio del contratto tutto il materiale necessario:

rivelatori passivi con loro buste dedicate e modulistica, informative, calendario scadenze, eventuali contenitori per dosimetri, etc.

La fornitura riguarderà un numero minimo di 140 dosimetri nel corso dei 12 mesi successivi alla sottoscrizione della presente convenzione. In caso di richiesta inferiore verranno ugualmente fatturati da ARPA Piemonte al committente la quantità minima di 140 dosimetri radon.

L'ASL V.C.O. comunicherà periodicamente ad ARPA Piemonte, almeno un mese prima dell'inizio dell'esposizione, il numero di dosimetri necessari.

La consegna dei dosimetri avverrà almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di esposizione.

L'invio del materiale avverrà, tramite spedizione mezzo posta o pacco urgente indirizzato alla sede dell'ASL V.C.O., Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) a cura di ARPA Piemonte.

Il posizionamento e la rimozione dei dosimetri verrà effettuato a cura dei tecnici della dell'ASL V.C.O. sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica inviata da ARPA Piemonte con i dosimetri stessi.

Terminato il periodo di esposizione, i dosimetri saranno inviati, a cura dell'ASL V.C.O. al Laboratorio Radon del Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici di Ivrea, per le analisi e le emissioni dei referti.

I risultati saranno inviati, da ARPA Piemonte all'ASL "VCO", entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dei dosimetri esposti, all'indirizzo email o pec indicato.

ARPA Piemonte si impegna altresì, contestualmente al primo invio dei risultati, a fornire la documentazione attestante l'idoneità dei rilevatori e il certificato di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

ART. 4 –Metodi analitici

Per l'esecuzione delle misure il laboratorio utilizza i seguenti metodi di prova:

- Misura del Radon con rivelatori a tracce – metodo interno accreditato UNI CEI EN

ISO/IEC 17025 (Certificato ACCREDIA n. 0203 Sede E Ivrea)

L'accreditamento testimonia la competenza tecnica dei laboratori e la conformità del sistema di gestione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed a qualsiasi altro criterio prescritto dall'Ente di accreditamento.

ART. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà validità di 1 (uno) anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Sussistendone le ragioni di fatto e di diritto, la convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo scritto tra le Parti con le medesime modalità e procedure di cui alla presente.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale sopra previsto non si fosse ancora provveduto a definire le modalità di prosecuzione del servizio per il periodo successivo, l'ARPA su richiesta dell'ASL V.C.O., proseguirà la fornitura per un periodo non superiore a 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ART. 6 – Referenti tecnici

Per l'attuazione della presente convenzione i Responsabili tecnici designati dalle Parti sono:

• per l'ASL V.C.O. - Servizio Prevenzione e Protezione. Referente: Ing. Paolo Riboni, via Mazzini, 117 - 28887 - Omegna (VB). Tel. 0323 868142 spp@aslvc0.it"

• per Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici / Struttura Semplice Radiazioni Ionizzanti e Siti Nucleari: Dirigente Fisico dott. Mauro Magnoni., Via Jervis, 30

10015 Ivrea (TO) tel 0125 6453549 Fax 0125 645358 m.magnoni@arpa.piemonte.it

In caso di eventuale modifica dei referenti della presente convenzione, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i nominativi dei nuovi designati.

ART. 7 – Condizioni economiche

Le prestazioni fornite da ARPA Piemonte saranno valorizzate sulla base del tariffario vigente

di cui al Decreto del Direttore Generale n. 136 del 10/12/2020, secondo il seguente elenco:

- 222Rn - Misure di radon con rivelatori a tracce (P16 D1.23.0003), costo unitario euro

26,26 IVA esclusa;

A seguito di ogni invio dei dosimetri passivi Arpa Piemonte emetterà fattura elettronica

intestata a ASL V.C.O. Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) - P.I. 00634880033 -

CODICE UNIVOCO: UFHY6N.

I prezzi rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata della convenzione.

ART. 8 - Proprietà e utilizzo dei dati e dei risultati

I dati e i risultati prodotti nell'ambito e a seguito della presente collaborazione sono di

proprietà di entrambi gli Enti, fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli autori ed eventuali

accordi deontologici sull'utilizzo del dato sottoscritti con soggetti terzi.

La pubblicazione e la diffusione con ogni mezzo dei dati e dei risultati prodotti nell'ambito

delle singole convenzioni saranno concordate di volta in volta facendo espressa menzione

della presente collaborazione.

Le informazioni fornite sotto qualunque forma da una parte all'altra nell'ambito della

presente collaborazione potranno essere utilizzate dall'ASL V.C.O.e da Arpa Piemonte per

fini scientifici e didattici nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

In ogni caso, l'ASL V.C.O. e Arpa Piemonte potranno concordare scambi di informazioni su

argomenti specifici ai fini del reciproco supporto tecnico-scientifico e previa definizione di

condizioni e modalità di un eventuale successivo utilizzo.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le misure idonee ed opportune per evitare la

divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate ed a far rispettare anche dal proprio

personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni di cui al

presente articolo.

ART. 9 - Risoluzione della convenzione

Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, con il solo riconoscimento delle prestazioni eventualmente già effettuate, la convenzione potrà essere risolta su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da atto scritto.

Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R.. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione verrà corrisposto esclusivamente l'importo relativo alle attività effettivamente svolte fino al giorno di esecutività della risoluzione, dedotte le spese sostenute, fatta salva ogni azione di rivalsa per il rimborso di maggiori danni che dalle inadempienze dovessero derivare.

ART. 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole le eventuali vertenze derivanti dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso di mancato accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

ART. 11 - Protezione dei dati

In aggiunta a quanto già stabilito al precedente articolo 6, le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 12 – Disposizioni normative applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto, nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia, rinviando altresì a quanto disposto dal Codice Civile Italiano.

ART. 13 - D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il presente atto non è assoggettato alle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.

ART. 14– Registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, e s.m.i..

Le eventuali spese di registrazione in caso d'uso saranno poste a carico della Parte richiedente, salvo rivalsa nei confronti della Parte che con il proprio inadempimento l'ha resa necessaria. Le spese di bollo saranno assolte virtualmente dall'ASL V.C.O. (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

ART. 15 – Disposizioni finali

La presente convenzione, di cui le Parti contraenti dichiarano di aver preso visione ed accettato integralmente, viene sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Per l'ASL V.C.O.

Il Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali e Istituzionali

dott.ssa Giuseppina Primatesta

FIRMATO DIGITALMENTE

Per Arpa Piemonte

Il Dirigente Responsabile del

Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici

dott. Giovanni d'Amore